

80/2009

Reg. n. 117
Cov. n. 276
Reg. n. 276

Est. dr.

Oggetto:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli

Terza sezione civile

composta dai seguenti magistrati:

dott. Mario Lepre

Presidente

dott. Michele Piantadosi

Consigliere

dott. Maria Teresa Mondo

Consigliere rel.

Trinito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5592/2003 R.G.A.C. avente ad oggetto:
"nullità clausole contrattuali e lodo" posta in decisione all'udienza collegiale del 29-9-
2008 e vertente

TKA

~~.....~~, in persona del legale rappresentate pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. ~~.....~~ e presso il suo studio elettivamente
domiciliato in Napoli, via ~~.....~~ n. 21 giusta mandato a margine dell'atto di
appello.

Appellante

E

~~.....~~ in persona del legale rappre. pro-tempore, con sede in ~~.....~~ via
~~.....~~ n. 66, rappresentata e difesa dall'avv. ~~.....~~ e presso il suo studio

elettivamente domata in Napoli. ~~_____~~ giusta mandato a margine della comparsa di costituzione con appello incidentale.

~~_____~~ (incurprostat ~~_____~~), CF e P. IVA ~~_____~~ mezzo dell'avv. ~~_____~~ in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale per Notar ~~_____~~ di Torino. ~~_____~~, rappresentatio e difeso dagli avvocati ~~_____~~ presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via ~~_____~~ in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.

Appellati e appellanti incidentali
conclusioni

~~_____~~ impugna le avverse conclusioni chiedendone il rigetto. Si riporta all'atto di appello e ne chiede l'integrale accoglimento.

La ~~_____~~ si riporta integralmente alle richieste ed eccezioni formulate nella comparsa di costituzione e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna per quanto di ragione la relazione depositata dal ctu e conclude per l'integrale rigetto dell'appello proposto dalla società ~~_____~~ siccome inammissibile, improponibile improcedibile ed infondato.

La spa ~~_____~~ chiede l'accoglimento del proprio appello incidentale, con estromissione dal giudizio del suo rappresentato e vittoria di spese, nonché comunque il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla ~~_____~~.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli la ~~_____~~ citava in giudizio la spa ~~_____~~ e la ~~_____~~, società consorziaria dei crediti nascenti dal contratto di conto corrente bancario acceso dalla società attrice presso il ~~_____~~; per sentir dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trineutrale degli interessi in favore della banca; dichiararsi l'estinzione per compensazione



dei crediti vantati dalla Banca nei suoi confronti; condannarsi il [redacted] al pagamento degli interessi sul credito risultante in favore dell'attrice a seguito della chiesta compensazione; dichiararsi inesistente il Credito preteso dal [redacted]. La [redacted] e il [redacted] si costituivano eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano e, nel merito, deducendo la legittimità delle clausole contrattuali impugnate. Il [redacted] si eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva come conseguenza della cessione del credito. All'esito dell'istruttoria la causa era decisa con sentenza n. 13323/02 emessa in data 25/11/2002 con la quale il Tribunale così provvedeva: "dichiaro la nullità della clausola opposta al contratto di conto corrente n. 2725674 stipulato tra [redacted] ed il [redacted] [redacted] che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi del solo istituto di credito, nonché di quella che prevede la determinazione del tasso di interesse mediante rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; rigetto le altre domande proposte dalla società attrice nei confronti delle convenute e compensa tra le parti le spese di lite."

Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello la [redacted] [redacted] con atto notificato il 1- [redacted] nel quale ha chiesto: 1) dichiarare la nullità e, conseguentemente, riformare perché illegittima ed ingiusta la sentenza del Tribunale di Napoli n. 13323 del 9 novembre 2002, depositata in data 25 novembre 2002, non notificata; 2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte, in primo grado, dalla [redacted] [redacted] in via subordinata, nel merito, dichiarare l'infondatezza delle suddette domande e conseguentemente rigettare integralmente le stesse.

A sostegno dell'appello la [redacted] ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) Il Tribunale, pur dando atto del mancato deposito del fascicolo di parti

attrice, si era pronunciato sul merito delle domande proposte laddove avrebbe dovuto dichiarare la domanda improcedibile; 2) Il Tribunale pur in assenza del contratto di conto corrente e dei relativi estratti conto, aveva dichiarato la nullità delle clausole contrattuali sull'erroneo presupposto che il contenuto delle stesse fosse specifico, laddove sia la ~~banca~~ che il ~~debitore~~ avevano più volte accettato la mancanza di prova della domanda; 3) Dichiarando la nullità della ipotetica clausola di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza, il giudice di prime cure aveva ritenuto la clausola affetta da nullità in quanto la banca non aveva dimostrato la univocità della fonte richiamata o quindi della oggettiva determinabilità del tasso laddove, in mancanza di prova da parte della controparte in ordine all'esistenza o al contenuto della clausola impugnata, alcun onere probatorio poteva essere posto a carico della banca convenuta. 4) In ogni caso, l'appellante ha subordinatamente rilevato che, nel merito, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, era da ritenersi valida la clausola del contratto di conto corrente alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza stipulata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1177 U. F. e che la mancanza contestazione degli estratti conto nei termini di legge era idonea a soddisfare il requisito della forma scritta richiesta per la validità della patrimoniazione degli interessi legali; 5) Partimenti legittima era da ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'ipotetica clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi atteso che la capitalizzazione trimestrale non costituiva conseguenza della produzione di interessi su interessi scaduti, bensì conseguenza della periodica chiusura del conto e dell'accrescimento delle somme quale rimessa di un nuovo conto e che nel contratto di apertura di conto corrente non era configurabile un'autonomia o accessorio obbligazione pecuniaria avente ad oggetto la corresponsione degli interessi con la conseguenza che il monte interessi maturato non soggiaceva alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c. In ogni caso, la eventuale



novembre 2002 e depositate il 25/11/2002, stante la improponibilità delle relative domande proposte dalla Eurodistillanti srl e in ogni caso rigettare dette domande nel merito, perché del tutto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.


A sostegno dell'appello incidentale proposto la ~~_____~~ ha rilevato l'erroneità della decisione impugnata, laddove, pur non mettendo in dubbio l'intervenuta cessazione di credito operata dal ~~_____~~ in favore della ~~_____~~, aveva ritenuto che la società attrice avesse proposto nei confronti della banca una domanda di condanna al pagamento di un credito assertivamente maggiore di quello ceduto, mentre, in forza del certificato notarile prodotto dal ~~_____~~ che indicava in L. 2.042.663.528 da maggiorarsi per i successivi interessi il debito dalla ~~_____~~ al 30-6-96, nessun elemento induceva a presumere che in favore della società attrice potesse emergere un credito maggiore di quello vantato dalla ~~_____~~. Ciò anche in considerazione del fatto che la cessazione intervenuta aveva avuto ad oggetto l'intero rapporto di dare-avere emergente dal contratto di conto corrente intestato alla ~~_____~~ e che nel corso del giudizio non era stato mai eccepito dalla convenuta ~~_____~~ che la propria responsabilità fosse limitata al solo ammontare del saldo debitore cedutole dal ~~_____~~. Ha, inoltre, lamentato che la sentenza non aveva esaminato le eccezioni di nullità della citazione e prescrizione decennale su tutte le chiusure di conto periodiche avvenute anteriormente al decennio calcolato a ritroso dalla data di notifica della citazione.

Ammissa ed esplorata c/u, all'udienza del 26-9-2008 la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono esaminarsi i motivi di appello fondati sul mancato deposito, da parte della società attrice, del fascicolo di parte e, più in generale, sul mancato deposito.



della documentazione relativa al conto corrente. Infondato è il motivo con il quale l'appellante principale, sostenuto dalla ~~_____~~, si deduce che il Tribunale, dando atto del mancato deposito del fascicolo di parte attrice, avrebbe dovuto dichiarare la domanda improcedibile senza pronunciarsi nel merito delle domande proposte. La mancata restituzione del fascicolo di parte non vale quale rinuncia alle istanze ed eccezioni proposte dalle parti, né esonera il giudice dal decidere sulle stesse (ex multis cfr. Cass. 8/23466, 8/23465) e la decisione deve essere resa utilizzando le risultanze del fascicolo d'ufficio ed i documenti depositati dalle controparti (Cass. 86/459).

L'appellante principale lamenta, in futuro, che il Tribunale, pur in assenza del contratto di conto corrente e dei relativi estratti conto, ha dichiarato la nullità delle clausole contrattuali, sull'erroneo presupposto che il contenuto delle stesse fosse pacifico, faddove sia la ~~_____~~ che il ~~_____~~ avevano più volte eccepito la mancanza di prova della domanda. Anche tale motivo è infondato aluso che la decisione del Tribunale è stata resa applicando correttamente il principio secondo il quale l'istante è esonerato dall'onere della prova relativo ai fatti non contestati. Il contenuto delle clausole di cui si chiedeva accertarsi la nullità era stato dettagliatamente indicato dalla società attrice nell'atto di citazione, contenente tutti i requisiti richiesti a pena di nullità ed, in particolare, i motivi di fatto e di diritto alla base delle domande proposte. La società ~~_____~~ parte del contratto in contestazione, innanzi all'allegazione di parte attrice di intervenuta applicazione al c/c in esame delle clausole di determinazione degli interessi passivi con rinvio agli usi e di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della competenza, ha spiegato una difesa volta a sostenere la legittimità, perciò stessa incompatibile con la contestazione della partizione delle clausole richiamate da parte attrice.

I richiamati motivi di appello, unitamente a quello con il quale la ~~_____~~ lamenta che il Tribunale ha ritenuto la clausola di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle

aziende di credito su piazza, offerta da nullità, pur in mancanza di prova da parte della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto della clausola impugnata, sono da ritenersi, in ogni caso, superati dall'intervento depositato, da parte della Eurodiabilli srl, della produzione di parte del primo grado e di tutti gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa.

Tali documenti sono stati prodotti dalla ~~controparte~~ con la comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto di costituzione del giudizio di secondo grado e si ritengono indispensabili per la decisione nel quadro probatorio risultante anche dalla accertata pattuizione delle richiamate clausole. In base ai principi in merito affermati dal Supremo Collegio nella nota pronuncia resa a Sez. U, n. 8203 del 20/04/2005, deve essere, quindi, ammessa la produzione di tali documenti nel grado di appello.

Passando all'esame dei motivi di appello relativi al merito, va rilevato che la ~~controparte~~, e con essa la ~~controparte~~, hanno rilevato che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, deve ritenersi valida la clausola del contratto di conto corrente alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza stipulata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 117 T.U.F. e che la mancata contestazione degli estratti conto nei termini di legge è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta richiesta per la validità della pattuizione degli interessi legittimi; che parimenti legittima deve ritenersi, l'ipotesica clausola di previsione delle capitalizzazioni trimestrali degli interessi, atteso che la capitalizzazione trimestrale non costituirebbe conseguenza della produzione di interessi su interessi scaduti, bensì conseguenza della periodica chiusura del conto e dell'accrescimento delle somme quale rimessa di un nuovo conto e che nel contratto di apertura di conto corrente non è configurabile un'autonomia e accessorietà obbligatoria pecuniaria avente ad oggetto la corresponsione degli interessi, con la conseguenza che il

molte interessi maturato non soggiace alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c. In ogni caso, la eventuale capitalizzazione trimestrale degli interessi nel contratto di apertura del credito in conto corrente costituirebbe uso normativo e, come tale, da ritenersi pienamente legittimo.

Entrambi tali motivi di appello sono infondati.

Non è stato allegato il contratto contenente la pattuizione degli interessi, ma è tuttavia accertato (anche in base alla documentazione depositata nel corso del giudizio di appello) che al rapporto in esame sono stati applicati interessi superiori a quelli legali, nella specie determinati con rinvio agli usi su piazza. Conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, la suindicata pattuizione deve ritenersi nulla. Giòva ricordare, invece che, nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera (Cass. civ., Sez. I, 18/11/1994, n.9791). Né l'eventuale approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano congeggiati interessi superiori al tasso legale, potrebbe supplire alla mancanza dello scritto, perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto. Va, inoltre, richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, nel regime anteriore alla entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992 n. 154, e del successivo t.u. sulla disciplina bancaria - che introducono norme nuove, a carattere non retroattivo, in tema di trasparenza bancaria, vietando, tra l'altro, espressamente il rinvio agli usi di piazza - la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni



l'esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correnteista consegue alla ritenuta violazione del divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.

Per la rielaborazione del rapporto si è provveduto all'espletamento di cui od al consulente si è richiesto di limitare la rielaborazione al decennio calcolato a ritroso dalla data di notifica della citazione in considerazione dell'eccepla prescrizione decennale; in realtà la rielaborazione è stata effettuata a far data del 31-12-93, epoca cui si riferisce il primo estratto conto scalare depositato dalla ~~.....~~. Le conclusioni cui è giunto il C.L.U. in quanto imprecisate a sani e rigorosi criteri tecnico-contabili e suffragate dai prospetti allegati alla relazione, sono pienamente condivise da questo Collegio. Sulla base dei principi giuridici su richiamati e, in particolare, dell'insistenza di una pattuizione relativa al tasso di interessi e della nullità della capitalizzazione trimestrale (peraltro nemmeno oggetto di specifica pattuizione), è stato affidato al nominato l'incarico di provvedere alla ricontabilizzazione del conto applicando gli interessi legali ed escludendo la capitalizzazione trimestrale in vantaggio di quella annuale che risponde alla condizione di reciprocità richiesta nei successivi interventi legislativi.

~~.....~~ ha contestato la cui lamentando che, nell'espletamento del mandato, il cui non ha tenuto conto delle movimentazioni riportate nelle schede contabili risultamente acquisite, il cui esame avrebbe consentito di tener conto dei movimenti successivamente intervenuti. In proposito si rileva che i documenti da cui la ~~.....~~ chiede di desumere i movimenti del conto corrente sono cc.dd. schede di riassunto provenienti dalla stessa ~~.....~~, come tali, non sono idonei a provare i movimenti che hanno interessato il/c/ in esame. Considerato che incombeva sulla ~~.....~~ che agiva per scrivere accertare l'indebita riscossione di somme da parte della Banca, l'onere di provare l'occidenza del pagamento mediante l'allegazione degli estratti conto scalari indispensabili a procedere alla completa ricostruzione del rapporto per tutto il periodo



13323/2002 del Tribunale di Napoli emessa in data 25/11/2002 tra le stesse parti, così provvede:

- 1) Rigetta gli appelli proposti dalle ~~.....~~ e dalla ~~.....~~;
- 2) In accoglimento dell'appello proposto dalla ~~.....~~ opera la semplificazione delle reciproche ragioni di credito, dichiara che il saldo di dare e avere relativo al rapporto di c/c n. 27725674 alla data del 4/4/00 è pari a: " - euro 774.670,01 ";
- 3) Condanna ~~.....~~ al pagamento del 50% delle spese del giudizio che liquida per l'intero, per il primo grado, in €. 1950,00 (di cui €.650,00 per diritti ed €. 1300,00 per onorario) e, per il secondo grado, in €. 2285,0 (di cui €. 750,00 per diritti e €. 1500,00 per onorario), oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'80% ~~.....~~ anticipatario. Compensa nel resto le spese.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della terza sezione della Corte d'Appello addì 13 gennaio 2009.

Il Consigliere rel.

(dott. Maria Teresa Mondo)

M. Teresa Mondo

Il Presidente

(dott. Mario Lygre)

M. Lygre



IL CANCELLIERE.

dott. Giovanni Del Maestro,

CORTE D'APPELLO NAPOLI

Deposita in Cancelleria

per

15 GEN 2009

IL CANCELLIERE
dott. Giovanni Del Maestro,